Camera di Commercio
Genova

LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

L'applicativo camerale.

Busalla, 26 Aprile 2016

Sergio Mercati (Uff. Registro Imprese)



Lo sportello unico come strumento di semplificazione.

Lo SPORTELLO UNICO è uno strumento di semplificazione amministrativa che si colloca al crocevia di tre direttrici del recente processo di innovazione della P.A.:

a) le normative sulla semplificazione del rapporto tra la P.A. e l'utenza: la SCIA, l'autocertificazione, il silenzio-assenso, la conferenza di servizi, ecc.;
b) la diffusione e applicazione delle tecnologie informatiche e telematiche all'interno della P.A.;
c) l'affermarsi di un modello di P.A. organizzata per sportelli unici, anche sulla base dell'influsso della normativa comunitaria.

L'evoluzione del SUAP.

Art. 1 del **D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447**:

1. Il presente regolamento ha per oggetto **la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa**. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (recante la *riforma della disciplina relativa al settore del commercio).*

1-bis. Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.

Il SUAP nel DPR 20 ottobre 1998, n. 447.

Il SUAP secondo la sent. della Corte Cost. n. 376 del 23.07.2002.

La disciplina concernente il cosiddetto "**sportello unico per le attività produttive**" è fondata sulla **concentrazione in una sola struttura**, istituita dal Comune, della responsabilità **dell'unico procedimento** attraverso cui i soggetti interessati possono ottenere l'insieme dei provvedimenti abilitativi necessari per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, nonché sulla concentrazione nello "sportello unico", presso la predetta struttura, dell'accesso a tutte le informazioni da parte dei medesimi soggetti interessati: ciò al fine di evitare che la pluralità delle competenze e degli interessi pubblici oggetto di cura in questo ambito si traduca per i cittadini in tempi troppo lunghi e in difficoltà di rapporti con le amministrazioni. **La legge configura una sorta di "procedimento di procedimenti", cioè un iter procedimentale unico** in cui confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo a diverse competenze, richiesti dalle norme in vigore perché l'insediamento produttivo possa legittimamente essere realizzato. Quelli che erano, in precedenza, autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano "atti istruttori" al fine dell'adozione **dell'unico provvedimento conclusivo**, titolo per la realizzazione dell'intervento richiesto.

La direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. "*Bolkestein*")

Camera di Commercio Genova

46° considerando

Per agevolare l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio nel mercato interno è necessario fissare l'obiettivo, comune a tutti gli Stati membri, di una semplificazione amministrativa e prevedere disposizioni riguardanti, in particolare, **gli sportelli unici**, il diritto all'informazione, le procedure per via elettronica e la definizione di un quadro per i regimi di autorizzazione. Altre misure adottate a livello nazionale per raggiungere quest'obiettivo potrebbero consistere nel **ridurre il numero delle procedure e formalità applicabili alle attività di servizi**, limitandole a quelle indispensabili per conseguire un obiettivo di interesse generale e che non rappresentano, per contenuto o finalità, dei doppioni.

48° considerando

Al fine di semplificare ulteriormente le procedure amministrative è opportuno fare in modo che **ogni prestatore abbia un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità (in prosieguo: sportello unico**).

La creazione degli **sportelli unici**, non dovrebbe interferire nella divisione dei compiti tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale. **Quando la competenza spetta a diverse autorità a livello regionale o locale, una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare** le attività con le altre autorità.

La direttiva 2006/123/CE "*Bolkestein*".

Camera di Commercio Genova

Art. 6 (Sportello unico)

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori possano espletare le procedure e le formalità seguenti, **mediante i punti di contatto denominati sportelli unici**:

a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le sue attività di servizi, in particolare le dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, ivi comprese le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad organismi o ordini ovvero associazioni professionali;

b) le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle sue attività di servizi.

2. **L'istituzione degli sportelli unici non pregiudica la ripartizione di funzioni e competenze tra le autorità** all'interno dei sistemi nazionali.

Art. 38 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. nella L. 6 agosto 2008, n. 133 (a)

Camera di Commercio Genova

Art. 38 (Impresa in un giorno)

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Ai sensi dell'art. 117, 2° co., lett. e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Esse costituiscono **adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006**, ai sensi dell'art. 117, 1° co., della Costituzione (c.d. *direttiva "servizi" o "Bolkestein").*

Art. 38 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. nella L. 6 agosto 2008, n. 133 (b)

Camera di Commercio Genova

3. Con regolamento … si procede alla semplificazione e al **riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 447**, e succ. modd., in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 19, c. 1 e 20, c. 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lett. c), e dall'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, **lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva** e fornisce, altresì, **una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni** comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'art. 14-quater, c. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a-bis) **viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica** disciplinata dall'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lett. a) del presente comma;

Art. 38 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. nella L. 6 agosto 2008, n. 133 (c)

Camera di Commercio Genova

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i **prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata **a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese**"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) **i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura** le quali mettono a disposizione il **portale «impresa.gov»** che assume la denominazione di «**impresainungiorno**», prevedendo **forme di gestione congiunta con l'ANCI**; …

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – Attuazione della direttiva 2006/123/CE

Camera di Commercio Genova

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.

2. Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell'art. 117, co. 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale.

Art. 25 (Sportello Unico)

1. Il regolamento di cui all'art. 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **assicura l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi attraverso lo sportello unico per le attività produttive**.

L'attuazione dell'art. 38 del d.l. 112/2008

Con il d.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 è stata data attuazione all'art. 38 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, il quale, al co. 3, dispone che con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, co. 2 della L. 400/1988, si proceda alla semplificazione e al riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447.

Lo scenario in cui si colloca la riforma del SUAP

a) La Direttiva Servizi "ex Bolkestein" 2006/123/CE

b) Il D. Lgs. 26/03/2010, n. 59 recante l'attuazione della Direttiva Servizi, recentemente integrato e modificato dal D. Lgs. 06/08/2012, n. 147

c) La riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. 07/03/2005, n. 82, poi integrato dal D. Lgs. 30/12/2010, n. 235

d) La modifica dell'art. 19 della L. n. 241/'90 attuata con l'art. 49, co. 4-bis del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e che ha introdotto la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (SCIA)

e) La Comunicazione Unica per l'avvio dell'attività d'impresa ex art. 9 d.l. 7/2007, convertito con la L. 40/2007

La normativa regionale sul SUAP

a) La Legge Regionale 5 aprile 2012, n. 10 recante la "*Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello Sportello Unico*"

b) La Legge Regionale 5 aprile 2012, n. 9 ha modificato la L.R. 06/06/2008, n. 16 in tema di "*Disciplina dell'attività edilizia*" e all'art. 5 ha introdotto presso i Comuni lo **sportello unico per l'edilizia (SUE**), da organizzare anche in forma associata.

IL SUAP: CHE COSA E'?

Il SUAP quale unico punto di accesso e la sua gestione telematica.

Il d.P.R. 160/2010 definisce il SUAP, istituito presso i Comuni, "l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi …" (art. 2, 1° co.).

"Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al co. 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica …" (art. 2, 2° co.).

L'opzione telematica del nuovo SUAP: la semplificazione attraverso l'informatica.

Camera di Commercio Genova

L'intervento di informatizzazione del S.U.A.P. è stato disposto dall'art. 38 (D.L.112/2008 convertito con l.133/2008) e dal d.P.R. 160/2010 in virtù della funzione di *"coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni"* che la Costituzione assegna in via esclusiva allo Stato (art.117, lettera r Cost.).

La centralità dell'informatica è in sostanza la principale novità del regolamento SUAP di cui al d.P.R. 160/2010 rispetto al vecchio d.P.R. 447/1998.

Per conseguire l'effettiva operatività del sistema dei SUAP l'art. 3 del d.P.R. 160/2010 regolamenta il portale **www.impresainungiorno.gov.it** (punto di contatto a livello nazionale ai sensi della Direttiva 2006/123/CE) cui competono le seguenti finalità:

- fornire ai SUAP servizi informativi e operativi per l'espletamento delle loro attività;
- assicurare la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati …;
- prevedere l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la Comunicazione Unica di cui all'art. 9 L. 40/2007;
- consentire di effettuare i versamenti ai SUAP di diritti, imposte (di bollo virtuale) e oneri comunque denominati in modalità telematica ai sensi dell'art. 13 dell'Allegato tecnico.

L'obbligo delle comunicazioni tra imprese e PP.AA. con strumenti informatici (1).

Ecco quanto prevede l'attuale art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Art. 5-bis.

Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (1)

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalita' di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.

3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.

4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

(1) Articolo inserito dall'art. 4, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

L'obbligo delle comunicazioni tra imprese e PP.AA. con strumenti informatici (2).

Camera di Commercio Genova

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 22 luglio 2011 in materia di "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e PP.AA. Ai sensi dell'art. 5-bis del C.A.D." "***a decorrere dal 1° luglio 2013,*** *la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici,* ***tra le imprese e le PP.AA. avvengono esclusivamente in via telematica***".

Il **D. Lgs. 14/3/2013, n. 33** recante il "*Riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da arte delle PP.AA.*" **all'art. 25** "*Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese" prevede che:*

"1. Le PP.AA., in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblichino sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it :

a) ***l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese*** *in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;*

b) ***l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare*** *per ottemperare alle disposizioni normative".*

L'obbligo della procedura telematica per il SUAP.

La recentissima **sentenza del TAR Puglia, Bari, sezione II del 16 ottobre 2015, n. 1330** (pronunciandosi su un ricorso presentato da una società di telefonia per una stazione radio base per telefonia cellulare sita nel territorio del Comune di Santeramo in Colle) ha affermato che «*una SCIA presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive in modalità cartacea …non può …ritenersi segnalazione valida, mancando il presupposto per la sua stessa configurazione e ammissibilità, ovvero la modalità telematica*».

Nella nostra Regione la **sentenza del TAR Liguria, sezione I del 26 febbraio 2015 n. 00284** (accogliendo i ricorsi di due società di telefonia avverso i dinieghi opposti dal Comune di Recco alle istanze di adeguamento tecnologico e di realizzazione di una nuova stazione radio base) ha rilevato la violazione dell'art. 10 L.R. 5 aprile 2012 n. 10 (Disciplina per le attività produttive e riordino del SUAP) in quanto «*il Comune non ha né attivato il SUAP né ha promosso il procedimento innanzi al SUAP camerale delegato in via sostitutiva*».

Il **MISE con la recente Risoluzione n. 174892 del 29 settembre 2015** rispondendo ad un quesito di un Comune circa l'istanza presentata in forma cartacea da parte di un imprenditore agricolo per la vendita di funghi prodotti e coltivati nella propria azienda da effettuarsi su aree pubbliche in forma non itinerante ha affermato che «*nel caso di Comuni che abbiano reso pienamente operativa la procedura telematica, ossia utilizzino una procedura informatica predisposta che risponda alle caratteristiche tecniche stabilite dal DPR 160/2010, i rapporti con l'impresa devono avvenire esclusivamente tramite l'utilizzo di tale modalità. Le imprese, parimenti, devono conformarsi alle modalità di comunicazione telematica scelte dalle predette amministrazioni e non possono liberamente optare neanche per una trasmissione tramite PEC, che peraltro non dà luogo ad una gestione telematica del procedimento*».

SUAP e Fascicolo d'Impresa.

Camera di Commercio Genova

L'art. 43 bis del D.P.R. 445/2000 prevede che il duplicato informatico della documentazione venga inviato a cura del SUAP alla CCIAA territorialmente competente.

I SUAP per trasmettere le pratiche devono essere telematici ed effettuare gli invii rispettando le regole di formato e gli standard di trasmissione previsti dalla legge.

Articolo 43-bis

Certificazione e documentazione d'impresa *(1)*

1. Lo sportello unico per le attività produttive:

a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.

3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).

4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(1) Articolo inserito da art. 6, comma 2, lett. f-quinquies) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

IL SUAP: CHE COSA FA?

Funzioni e organizzazione del SUAP (1)

"Il SUAP assicura al richiedente una **risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche** comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità" (art. 4, 1° co.)

"Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri e atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati …" (art. 4, 2° co.)

Funzioni e organizzazione del SUAP (2)

Salvo diversa disposizione dei Comuni interessati e ferma restando **l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva** (art. 4, 6° co.).

La titolarità della funzione amministrativa del SUAP

L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli Comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal **Segretario comunale**.

Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da latri uffici comunali … (art. 4, 4° co. D.P.R. 160/2010).

Che tipologie di SUAP?

Al momento i SUAP possono essere suddivisi in tre tipologie:

- Il SUAP accreditato in proprio
- Il SUAP in delega alla CCIAA
- Il SUAP in convenzione con la CCIAA



Il SUAP accreditato in proprio.

Il SUAP è accreditato in proprio nei casi in cui ha esito positivo la procedura di attestazione dei requisiti avanzata dal Comune stesso presso il Ministero dello Sviluppo Economico tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it.



In questo caso i Comuni gestiscono il SUAP autonomamente, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente.

Il SUAP accreditato:
requisiti minimi per l'accreditamento.

Camera di Commercio Genova

Per operare in conformità alle previsioni del DPR 160/2010, il SUAP deve essere in grado di avviare, gestire e concludere i procedimenti per via informatica e telematica.

Per questi specifici aspetti, il documento di riferimento è l'Allegato Tecnico al Regolamento.

Nelle more dell'adozione di soluzioni tecnologiche più adeguate e performanti, il SUAP può operare attraverso il possesso dei seguenti **requisiti tecnici minimi**:

- **casella di PEC istituzionale**, per ricevere la documentazione dalle imprese, inviare le ricevute e gli atti relativi ai procedimenti; trasmettere e ricevere atti, comunicazioni e relativi allegati riguardanti altre amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento;
- **firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello**, per la sottoscrizione degli atti in formato elettronico;
- **protocollazione informatica** della documentazione in entrata e in uscita, per la certificazione della corrispondenza, come previsto dal DPR 445 del 28 dicembre 2000 e dal DPCM del 31 ottobre 2000;
- **sito web del SUAP** o area ad esso riservata nell'ambito del sito istituzionale, in cui siano pubblicate informazioni sui procedimenti amministrativi oltre alle modulistiche di riferimento e che preveda la possibilità per gli utenti di verificare lo stato di avanzamento delle pratiche.

I Comuni che risultano accreditati alla data del 31 marzo 2016.

Alla data odierna nella provincia di Genova, tra i 67 Comuni complessivi, quelli "accreditati" direttamente c/o il Min. dello Sviluppo Economico sono 10:

N.	Comune	Popolaz. (resid. al 01/01/2011)
1	Genova	607.906
2	Rapallo	30.785
3	Chiavari	27.815
4	Sestri Levante	18.794
5	Lavagna	13.013
6	Santa Margherita Ligure	9.915
7	Casarza Ligure (?)	6.663
8	Moneglia (?)	2.852
9	Castiglione Chiavarese (?)	1.653
10	Portofino (?)	493

L'automatismo della delega "silente" alla Camera di Commercio

Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della disciplina del Capo I – del d.P.R. 160/2010 - ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), il Comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10, **l'esercizio delle relative funzioni è delegato**, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla Camera di Commercio territorialmente competente, **con le modalità previste dall'allegato tecnico** di cui all'articolo 12, comma 5 che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI (art. 4, co. 11).

Nei casi di cui al comma 11, le Camere di Commercio, attraverso il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte (art. 4, co. 12).

Il rapporto di "avvalimento" che si viene a creare tra Comune e Camera di Commercio per effetto della "delega automatica"

a) Lett. c) dell'art. 7 della Convenzione quadro ANCI – Unioncamere siglata il 16 dicembre 2010: "*… **la Camera di Commercio prende in carico l'istanza per la gestione degli aspetti informatici di front end** e ne invia gli esiti al responsabile individuato dal Comune , a cui compete l'istruttoria, l'eventuale emanazione dei provvedimenti connessi all'istanza e la chiusura del procedimento*".

b) Nota del 12 gennaio 2011 dell'Uff. legislativo del Ministero per la Semplificazione Normativa in risposta al responsabile del procedimento dell'Unione Comuni del Camposampierese (PD).

c) Nota prot. n. 13822 del 26 gennaio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico in cui si ribadisce che "*la delega delle predette funzioni alle Camere di Commercio non comporta una deroga all'ordinario riparto delle competenze, in quanto la titolarità delle funzione amministrativa delegata rimane del Comune e del relativo dirigente responsabile, ovvero, qualora quest'ultimo non sia stato individuato, del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 160/2010*".

Il SUAP "camerale"

Con il termine SUAP "camerale" si intende la soluzione organizzativa condivisa tra Camera di Commercio e Comuni "deleganti" che, attraverso l'utilizzo degli strumenti operativi resi disponibili dalla Camera stessa tramite il portale nazionale, costituisce **il punto di erogazione del servizio telematico**, a livello territoriale, per le imprese richiedenti.

Nel SUAP "camerale" non esiste il responsabile del procedimento, ma **tanti responsabili, quanti sono i Comuni deleganti**.

La Camera di Commercio ha un proprio referente per gli aspetti meramente gestionali ed operativi connessi al SUAP, ma tra i suoi compiti non rientra in alcun modo la valutazione nel merito del contenuto delle pratiche SUAP.



La piattaforma informatica al servizio del SUAP "camerale".

La società di informatica delle Camere di Commercio Infocamere S.c.p.a. in collaborazione con UnionCamere, cui è assegnato il coordinamento del gruppo tecnico di gestione del Portale nazionale (art. 3 dell'All. tecnico al d.P.R. 160/2010) ha predisposto una soluzione informatica conforme ai requisiti indicati nel d.P.R. 160/2010 quale strumento di lavoro al servizio dei SUAP "camerali".

La funzione amministrativa delegata del SUAP resta ai Comuni, che si avvalgono del supporto organizzativo e tecnico delle Camere di Commercio.

La soluzione informatica predisposta dal Sistema camerale si compone di un front-office, dedicato agli utenti (imprese, professionisti e Associazioni di categoria), per la compilazione e l'invio delle pratiche e di un back-office, cioè di una sorta di Scrivania virtuale dedicata agli operatori dei SUAP, per l'istruttoria e la gestione delle pratiche.

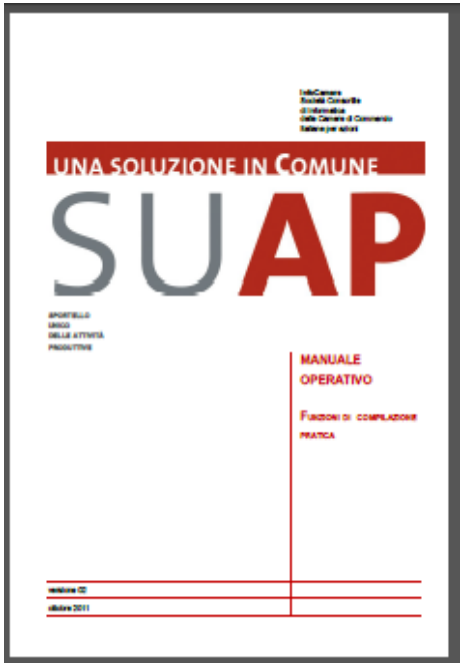

SUAP in delega alla CCIAA

(i 55 Comuni in delega al 31 marzo 2016
ordinati in base al numero degli abitanti residenti)

Camera di Commercio Genova

Recco (10.178) – Cogoleto (9.209) – Serra Riccò (7.994) – Campomorone (7.458) – Sant'Olcese (5.999) – Cogorno (5.672) – Camogli (5.582) – **Ronco Scrivia (4.555)** – Bogliasco (4.529) – Sori (4.343) – Ceranesi (4.035) – Masone (3.795) – Mignanego (3.764) – Carasco (3.648) – **Casella (3.278) – Savignone (3.249)** – Campo Ligure (3.051)– Rossiglione (2.959) – Bargagli (2.829) – Moconesi (2.738) – Mele (2.721) - San Colombano Certenoli (2.667) -Cicagna(2.633)– Zoagli (2.592)– Pieve Ligure (2.545)- Avegno (2.527)– Torriglia (2.468)– Ne (2.432 Uscio (2.402) – Borzonasca (2.353) – Leivi (2.353) **Montoggio (2.111)** – Davagna (2.018) – Mezzanego (1.648) – Lumarzo (1.618) - **Isola del Cantone (1.551)** – S. Stefano d'Aveto (1.251) – Rezzoaglio (1.074) – Neirone (970) – **Valbrevenna (811)** – Tribogna (628) – Orero (606) – Tiglieto (594) – Rovegno (598) – **Crocefieschi (576)** – Lorsica (529) – Favale di Malvaro (512) – **Vobbia (479)** – Fontanigorda (282) – Coreglia Ligure (273) Montebruno (217) Propata (165) – Gorreto (113) – Fascia (105) – Rondanina (78).

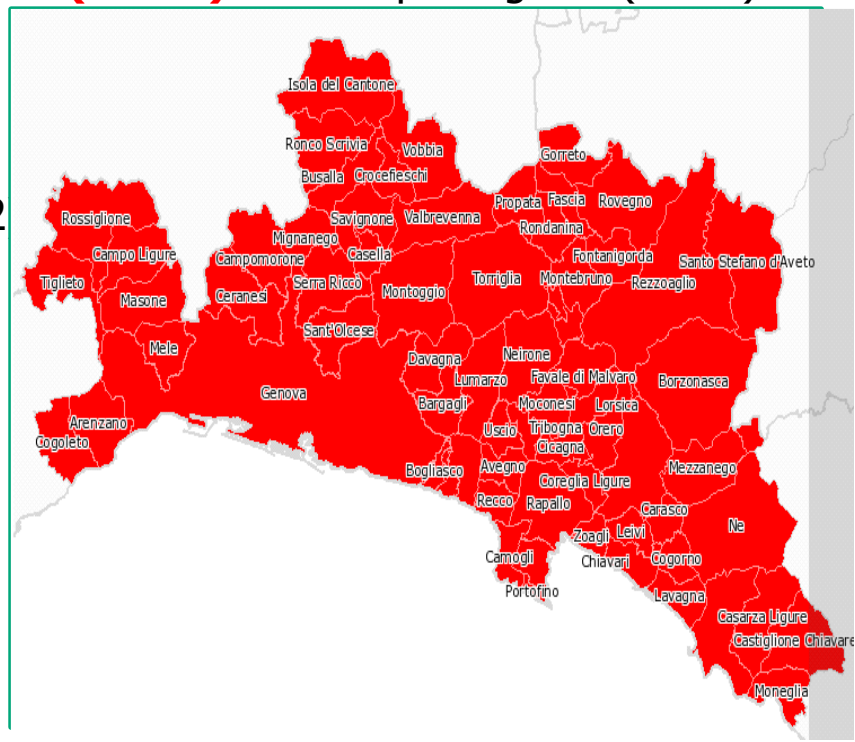

Pratiche SUAP telematiche presentate dai Comuni in delega della Valle Scrivia.

Camera di Commercio Genova

Comuni dell'Unione Valle Scrivia ordinati in base al numero degli abitanti con il numero di pratiche SUAP telematiche inviate nel periodo 2011-febbraio 2015.				
Comune	numero residenti	numero imprese registrate	Delega / Convenzione / Accreditato	Numero pratiche SUAP telematiche 2011-2015
BUSALLA	5.881	808	A	
RONCO SCRIVIA	4.554	347	D	30
CASELLA	3.298	264	D	5
SAVIGNONE	3.232	437	D	103
MONTOGGIO	2.103	193	D	2
ISOLA DEL CANTONE	1.551	150	D	
VALBREVENNA	807	45	D	
CROCEFIESCHI	567	48	D	1
VOBBIA	459	31	D	3

La gestione del SUAP in forma associata.

Ai sensi dell'art. 2, 5° co. della L.R. 5/4/2012, n. 10 della Liguria "*Disciplina per l'esercizio delle att. Produttive e riordino dello sportello unico*" "*i Comuni possono organizzare lo SUAP* ***preferibilmente in forma associata***".

La Giunta Regionale con le delibere di Giunta n. 1057 del 4/9/2012 e n. 1152 del 28/9/2012 nell'intento di incentivare la costituzione di Unioni di Comuni e la gestione associata di tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti (tra cui le gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive) ha fissato il limite demografico in 5.000 abitanti e ha previsto che non sia necessaria alcuna soglia demografica se l'Unione è costituita da almeno 5 Comuni.

Dal punto di vista cronologico la prima Unione di Comuni che si è costituita nell'ambito della provincia di Genova è stata quella delle Valli Stura, Orba e Leira tra i 5 Comuni di Campo Ligure, Masone, Mele, Rossiglione e Tiglieto (12.956 abitanti) nel marzo 2011.

Il SUAP comunale ed il SUAP "camerale": una diversa organizzazione.

I **SUAP comunali** sono organizzati ciascuno sulla base di un proprio sistema informatico, diverso da Comune a Comune.

La compilazione della modulistica è nella maggior parte dei casi ancora di tipo cartaceo e predomina la modalità di inoltro della pratica SUAP tramite PEC.

Risultati del monitoraggio di SUAP comunali - frequenza dell'utilizzo delle procedure telematiche (al netto di quelli che utilizzano Starweb)

Tipologie frequenza	Comuni	Percentuale
Sistematico	293	43,7%
Saltuario	196	29,2%
Nessun utilizzo	151	22,5%
Non risponde/Negativo/Sufficiente	31	4,6%
Totale	671	100,0%

Elaborazione Ufficio Studi su dati Direzione Relazioni Istituzionali, Associazioni del "Sistema Confartigianato" e Unioncamere-Infocamere

(Monitoraggio riferito alla data del 31 ottobre 2012)

I **SUAP camerali** utilizzano una piattaforma informatica predisposta dal sistema camerale, uguale per tutti, anche se i procedimenti sono articolati in base alle diverse normative regionali.

UNA SOLUZIONE IN COMUNE
SUAP SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Il SUAP in convenzione.

Non è una categoria a sé, in quanto il **SUAP è comunale**, ma si avvale della piattaforma informatica predisposta dal Sistema camerale per i SUAP in delega, in virtù di una **convenzione** stipulata con la Camera di Commercio o tramite la prestazione di servizi informatici in modalità "**cooperazione applicativa**" e colloquio telematico, come indicato agli artt. 10 e 11 dell'allegato tecnico al regolamento SUAP di cui al DPR 160/2010.

Protocollo d'intesa per l'utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato per l'esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

TRA

la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di ……., con sede in ……., via ……., codice fiscale ……. rappresentata da …….

E

il Comune di ……., con sede in ……., via ……., codice fiscale ……. rappresentato da …….

Il modello di SCIA "generico" disponibile sul portale al servizio del SUAP "camerale".

Camera di Commercio Genova

Il front office del SUAP (comunale o camerale che sia), a regime, dovrà rendere disponibile, coerentemente con gli assetti normativi e regolamentari territoriali delle varie Regioni, sia la mappatura dei diversi procedimenti afferenti al c.d. "procedimento automatizzato" (o "con SCIA") sia le relative modulistiche.

Nelle more della predetta attività di censimento delle procedure amministrative, per tutti i casi in cui non è ancora disponibile una modulistica "ad hoc" il portale nazionale mette a disposizione un **modello di SCIA "generico"** (ovvero non dipendente da uno specifico contesto territoriale e adattabile alle diverse tipologie di attività economica).

L'art. 1 del D.M. 10/11/2011 stabilisce che "*in mancanza della modulistica predisposta dal SUAP e dalle Amm.ni comunque coinvolte nel procedimento, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale www.impresainungiorno.gov.it per il territorio di competenza regionale ...*".

L'art. 12, 3° co. del d.P.R. 160/2010 auspica la promozione da parte delle Regioni di intese ed accordi con i Comuni, finalizzati ad assicurare la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione, quantomeno in ambito regionale, della modulistica delle amministrazioni responsabili dei sub-procedimenti.

Decreto Interministeriale 10/11/2011 recante misure per l'attuazione del SUAP

Con il D.M. 10/11/2011 il Min. dello Sviluppo Economico ed il Min. per la Semplificazione normativa si sono occupati delle questioni attinenti:

1) la modulistica;
2) il sistema dei pagamenti;
3) l'imposta di bollo;
4) il potere di rappresentanza;
5) le modalità di rilascio e gli effetti della ricevuta;
6) le attività svolte in delega;
7) le attività del commissario *ad acta*;
8) le procedure d'emergenza e la gestione di allegati voluminosi.

Decreto Interministeriale 10/11/2011 recante misure per l'attuazione del SUAP

(Art. 1 - MODULISTICA)

In mancanza della modulistica predisposta dal SUAP il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale www.impresainungiorno.gov.it per il territorio di competenza regionale.

In assenza di modulistica sul portale, il soggetto interessato può comunque presentare l'istanza o la segnalazione con le modalità di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000.

Art. 38 d.P.R. n. 445/2000 - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.

«*1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla P.A. o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.*

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica ***((, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le PP.AA., o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le PP.AA.,))*** *sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82.*

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. ***((La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del))*** *documento di identità possono essere inviate per via telematica; …*».

Decreto Interministeriale 10/11/2011 recante misure per l'attuazione del SUAP

(Art. 2 – SISTEMA DEI PAGAMENTI)

«*Per la completa realizzazione del sistema dei pagamenti ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d) del decreto,* ***i Comuni e gli enti coinvolti nei singoli procedimenti rendono disponibili sui propri siti internet e sul sito del SUAP tramite appositi collegamenti informatici l'elenco dei pagamenti da effettuarsi per ciascun procedimento, le causali, le modalità di calcolo degli importi e gli estremi dei propri conti correnti bancari e postali.***

2. I SUAP possono rendere disponibili ***autonomi sistemi di pagamento telematico*** *che consentono all'interessato la liquidazione diretta, verso le singole autorità competenti, degli oneri dovuti contemporaneamente all'invio della segnalazione o dell'istanza inviata in modalità telematica. In tal caso, le operazioni di trasferimento degli importi sono assolte automaticamente dal sistema di pagamento telematico.*

3. Nelle more della realizzazione del sistema dei pagamenti di cui ai co. 1 e 2, ***le ricevute degli avvenuti pagamenti per ciascun procedimento sono allegate in modalità informatica*** *all'istanza o alla segnalazione*».

Decreto Interministeriale 10/11/2011 recante misure per l'attuazione del SUAP

(Art. 2 – IMPOSTA DI BOLLO)

«*1. L'imposta di bollo si calcola con le modalità previste dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 [avendo come riferimento la copia cartacea della modulistica da inviare e come pubblicata sul sito del SUAP e sul portale www.impresainungiorno.gov.it, nonché la copia cartacea del provvedimento rilasciato dal SUAP.] (*)*

2. Nell'ipotesi in cui il SUAP non disponga, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, ***il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali***».

(*) Questa disposizione a decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata modificata ed integrata ad opera dei commi 591-594 dell'articolo unico della L. 27/12/2013, n. 147 (c.d. «*Legge di stabilità per l'anno 2014*»).

Decreto Interministeriale 10/11/2011 recante misure per l'attuazione del SUAP (Art. 3 – IMPOSTA DI BOLLO)

La L. n. 147 del 27/12/2013 (c.d. «*Legge di Stabilità per l'anno 2014*») ha previsto, tra le altre cose, con effetto dal 1° gennaio 2014, l'applicazione di **un'imposta di bollo forfettaria di € 16,00** per tutte le istanze trasmesse per via telematica agli uffici ed organi della P.A. allo scopo di ottenere provvedimenti amministrativi o il rilascio di certificati, estratti e copie.
Lo stesso importo di applica in modo forfettario (pari a € 16,00) anche su tutti gli atti, provvedimenti, autorizzazioni, permessi rilasciati dalla PP.AA. in via telematica.
L'importo forfettario di € 16,00 si applica a prescindere dalle dimensioni della domanda o del provvedimento.

Per effettuare il pagamento dell'imposta di bollo l'utente comunica al SUAP il relativo **numero identificativo** (seriale) evidenziato in rosso nell'immagine sottostante, autocertificando, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011, che la marca da bollo in questione non verrà utilizzata per qualsiasi altro adempimento.



Decreto Interministeriale 10/11/2011 recante misure per l'attuazione del SUAP (Art. 3 – IMPOSTA DI BOLLO)

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

E' dovuto il pagamento dell'imposta di bollo per il quale si riportano i numeri di serie identificativi delle marche utilizzate (che il richiedente dovrà poi annullare e conservare in originale)

marca da €16,00 per la domanda: numero seriale (1)	data
01131129943337	04/05/2015

marca da €16,00 per l'autorizzazione: numero seriale (1)	data
01131129943325	04/05/2015

(1) Inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno

(*) Le domande devono essere regolarizzate in misura forfettaria con una marca da bollo da €16,00 - Aggiungere una marca da bollo per il provvedimento autorizzatorio (in seguito alle modifiche apportate al DPR n. 642/1972 dalla legge n. 147/2013, le istanze trasmesse per via telematica e i provvedimenti rilasciati per via telematica sono soggetti all'imposta di bollo forfettaria di €16,00)



Decreto Interministeriale 10/11/2011 recante misure per l'attuazione del SUAP (Art. 3 – IMPOSTA DI BOLLO)

Allegato alla dichiarazione di C.F. _____

Pagamento dell'imposta di bollo
Ai sensi del Decreto Ministeriale 10/11/2011

Il sottoscritto Cognome _____ Nome _____
Codice Fiscale _____

in relazione alla domanda di autorizzazione

Codice univoco istanza _____
Oggetto dell'istanza (ad esempio "domanda di autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande") _____

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

che la marca da bollo dal numero seriale sotto fornito è stata annullata per la presentazione dell'istanza sopraindicata;

Numero seriale marca da bollo

_____

di impegnarsi a conservare l'originale della marca da bollo annullata.

Luogo Data _____ Il dichiarante _____

Decreto Interministeriale 10/11/2011 recante misure per l'attuazione del SUAP

(Art. 4 – POTERE DI RAPPRESENTANZA)

«1. *Le imprese che intendono avvalersi di soggetti terzi, per i procedimenti ai sensi dell'art. 2 del decreto, possono ricorrere al potere di rappresentanza di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*».

Art. 38 d.P.R. n. 445/2000 (commi 3-3 bis)

3. *Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della P.A. o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; … (omissis) …*

3-bis. *Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.* (Comma aggiunto dall'art. 47, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.)

Decreto Interministeriale 10/11/2011 recante misure per l'attuazione del SUAP

(Art. 5 – MODALITA' DI RILASCIO ED EFFETTI DELLA RICEVUTA)

«*1. In attesa dell'adozione, da parte del SUAP, di strumenti che consentano la verifica in modalità informatica della completezza formale della segnalazione o dell'istanza e dei relativi allegati, nonché di una ricevuta rilasciata automaticamente ai sensi delle regole tecniche stabilite dal decreto,* ***è valida la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP della segnalazione o dell'istanza****, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, oppure la ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it o dal sito del SUAP tramite web browser, previa identificazione informatica secondo le modalità previste dall'art. 64 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.*

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, co. 3 (strutture di vendita ex artt. 8 e 9 D.Lgs. 114/'98*),* ***l'attività o l'intervento possono essere iniziati dalla data di presentazione della S.C.I.A.*** *con le modalità di cui al co. 1. Dalla data di emissione della ricevuta ai sensi del co. 1 decorrono altresì i termini di cui all'art. 19, commi 3 e 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.*

*3. Nel caso previsto dall'art. 5, co. 2 del decreto (*SCIA contestuale alla Comunicazione Unica*), la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l'avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai co. 1 e 2 del presente articolo.*

4. Le modalità di rilascio della ricevuta di cui al co. 1 si applicano anche alle istanze presentate ai sensi dell'art. 5, co. 8 e dell'art. 7 del decreto (procedimento unico*). Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, co. 3, dalla data di emissione della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza al SUAP decorrono altresì i termini per la conclusione dei procedimenti di cui al presente comma, nonché quelli di cui all'art. 5, co. 7 del decreto*».

Decreto Interministeriale 10/11/2011 recante misure per l'attuazione del SUAP

(Art. 6 – ATTIVITA' SVOLTE IN DELEGA)

«1. Nei casi di delega alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 4, comma 11 del decreto, le attività svolte dalle stesse e dai Comuni sono individuate dallo schema di documento previsto dalla Convenzione quadro di cui al richiamato articolo e pubblicato sul sito www.impresainungiorno.gov.it ».

Decreto Interministeriale 10/11/2011 recante misure per l'attuazione del SUAP

(Art. 8 – PROCEDURE D'EMERGENZA)

«1. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici, messi a disposizione degli utenti dai SUAP, necessari alla predisposizione e all'inoltro al SUAP delle segnalazioni o delle istanze e dei documenti che le accompagnano, ***per un periodo superiore alle tre ore consecutive*** *durante l'orario di apertura degli uffici competenti, l'utente è autorizzato a utilizzare le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, entro 5 gg. dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, l'utente è tenuto a provvedere all'invio telematico della copia informatica di ogni documento analogico già trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale trasmissione. In tal caso, l'utente è esentato dal ripetere il versamento di imposte e diritti o di ogni altra somma già a tale titolo corrisposta».

Decreto Interministeriale 10/11/2011 recante misure per l'attuazione del SUAP

(Art. 8 – GESTIONE DI ALLEGATI VOLUMINOSI)

*«3. **Qualora la segnalazione o l'istanza contengano allegati per la cui trasmissione non sia utilizzabile il canale telematico**, l'utente può presentare l'allegato specifico al SUAP competente successivamente alla presentazione telematica della segnalazione o dell'istanza, utilizzando un supporto informatico, firmato digitalmente. In ogni caso, la presentazione è accompagnata da una dichiarazione che illustra il motivo del mancato invio telematico, utilizzando come riferimento il numero di protocollo attribuito alla segnalazione o all'istanza dal sistema informatico. Il procedimento è avviato solo quando tutta la documentazione è stata consegnata al SUAP.*
4. Sul portale www.impresainungiorno.gov.it sono pubblicate le specifiche tecniche relative ai documenti di cui al comma 3».

Il procedimento "automatizzato" (con la SCIA) ed il "procedimento ordinario"

Camera di Commercio Genova

PROCEDIMENTO PER ATTIVITA' SOGGETTE A SCIA	PROCEDIMENTO PER ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
CAPO III **PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO**	**CAPO IV** **PROCEDIMENTO ORDINARIO**
ART.5 Presentazione ed effetti della SCIA ART.6 Funzioni dell'agenzia e immediato avvio attività	ART.7 Procedimento unico ART.8 Procedimento in variante
IN VIGORE DAL 29 MARZO 2011	**IN VIGORE DAL 30 SETTEMBRE 2011**



La SCIA contestuale alla Comunicazione Unica

L'art. 5 del d.P.R. 160/2010, che disciplina il c.d. "procedimento automatizzato" (con SCIA), contiene una disposizione che coinvolge direttamente il Registro delle Imprese.

Il co. 2 prevede che, in tutti i casi in cui la segnalazione certificata di inizio attività al SUAP sia contestuale alla creazione dell'impresa (ovvero alla comunicazione di un evento modificativo), il richiedente inoltri la SCIA come "allegato" alla Comunicazione Unica.

In questo caso la SCIA viene recapitata al Registro delle Imprese che la trasmette immediatamente al SUAP competente per territorio (sia esso comunale o camerale), che la prende in carico per competenza e rilascia, all'impresa, la ricevuta che le con sente di operare.

Controllo della ricevibilità o irricevibilità dell'istanza al SUAP.

Controlli del portale	Controlli degli operatori SUAP
➢ compilazione completa del modulo di tutte le sezioni ➢ firma digitale ➢ formato ➢ presenza della procura ➢ domicilio elettronico ➢ documento d'identità in caso di procura ➢ allegati obbligatori	➢ titolarità coerente con la firma digitale o procura ➢ competenza territoriale ➢ assolvimento imposta di bollo ➢ corretta scelta del procedimento ed individuazione enti competenti ➢ controllo pertinenza dei files allegati ➢ rifiuto pratiche (possibile anche tramite PEC per i soli Comuni che non operano in delega o in convenzione con la CCIAA, come da Risoluzione del MISE n. 212434 del 24/12/2013)

Lo Sportello Unico per l'Edilizia.

Lo **Sportello Unico per l'Edilizia** (S.U.E.) è un servizio disciplinato dal T.U. dell'edilizia (art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) rivolto a tutti i cittadini che nell'ambito del territorio comunale hanno intenzione di realizzare un intervento edilizio.

E' stato istituito con l'intento del legislatore di creare, nel caso di intervento edilizio, un unico canale di interfaccia tra la P.A. ed il cittadino, affinché quest'ultimo non fosse più tenuto a presentare diverse istanze nei vari uffici competenti per territorio o per determinati aspetti (ad. es. paesaggistico-ambientali).

L'art. 5 originario del D.P.R. 380/2001 stabiliva:

"*Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti,* ***a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia****, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività*".



Il "nuovo Sportello" Unico per l'Edilizia (1).

Art. 13, co. 2, lett. a) D.L. 22/06/2012, n. 83 "Decr. Sviluppo", convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 134.

All'art. 5 del d.P.R. n. 380/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

"**1-bis**. *Lo **sportello unico per l'edilizia** costituisce **l'unico punto di accesso** per il privato interessato **in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio** oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico- artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. **Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160***".



Il "nuovo Sportello" Unico per l'Edilizia (2).

Art. 13, co. 2, lett. a) D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 134.

All'art. 5 del d.P.R. n. 380/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

…

"**1-ter**. ***Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia***; *gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente*".

Il "nuovo Sportello" Unico per l'Edilizia (3).

Ai sensi dell'**art. 13, comma 2-bis** del **D.L. n. 83/2012**, convertito nella **L. n. 134/2012** (G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012) in base al quale: "*Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*", dal **12 febbraio 2013** sono entrate in vigore le modifiche in materia di Sportello Unico per l'edilizia (SUE) introdotte dallo stesso decreto all'art. 5 del dPR n. 380/2001.



D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella L. 12 luglio 2011, n. 106 "*Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*"

L'art. 5, co. 2, lett. a) del D.L. n. 70/2011

ha aggiunto **all'art. 5 del T.U. dell'edilizia** (d.P.R. n. 380/2001),

dopo il co. 4 il seguente comma:

4-bis. "***Lo sportello unico per l'edilizia*** *accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente* ***con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento****, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.*

Tali modalità assicurano ***l'interoperabilità con le regole tecniche*** *definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*".

Il rapporto SUAP – SUE
secondo l'ANCI (1).

La **Nota di indirizzi ANCI su Suap e Sue rilasciata dal Dip. Att. Produttive ANCI nel gennaio 2013** definisce il Rapporto SUAP-SUE un "*rapporto particolare – tutto interno al Comune – tenuta presente la potestà autoorganizzativa degli Enti (specie nella questione SUAP/SUE laddove i Comuni decidano di mantenere uffici separati).*

Il SUAP è lo sportello unico che gestisce il procedimento unico in materia di attività produttive di beni e servizi … che riguardano:

- *l'avvio (o la trasformazione) dell'esercizio dell'attività produttiva di beni e servizi;*
- *la realizzazione (o modificazione) dell'impianto produttivo di beni e servizi (la c.d. "edilizia produttiva").*

Il DL 138/2011, il DL 70/2011 e il DL 83/2012 intervenendo sul dPR 380/2001, hanno sostanzialmente attribuito al SUE lo stesso modello organizzativo e procedimentale del SUAP.

Il rapporto SUAP – SUE secondo l'ANCI (2).

Sono due le ipotesi principali contemplate allo stato dell'ordinamento giuridico vigente, riconducibili all'art. 4, co. 6, del dPR 160/2010 e al dPR 380/2001 (T.U. sull'edilizia), come da ultimo modificato ed integrato:

*Ove la materia dell'edilizia produttiva sia, per scelta dell'Amm.ne ("**Salva diversa disposizione ...**"), attribuita al SUAP, questo "gestisce" gli ordinari subprocedimenti edilizi ala stregua di tutti gli altri endoprocedimenti tipicamente SUAP e al SUE residua solo la competenza per l'edilizia residenziale;*

Ove, al contrario, la materia delledilizia produttiva resti, per scelta dell'Amm.ne, in capo al settore edilizia, quindi al SUE, questi, esclusivamente quale titolare del relativo endoprocedimento, "gestisce" i subprocedimenti edilizi necessari e i relativi esiti, anche ai fini del rilascio del parere/atto di propria competenza, che deve trasmettere unitariamente al SUAP. ...

Due, in ogni caso, i punti fermi:

- ***l'interlocuzione diretta del SUAP con le imprese;***
- ***il rispetto del d.P.R 160/2010 che prevale sul d.P.R. 380/2001.***

... Per l'edilizia residenziale c'è l'esclusiva competenza del SUE. ..."

SUAP – SUE: la normativa regionale (1).

Art. 2 della L.R. 5/4/2012, n. 10
"Disciplina per l'esercizio delle att. produttive e riordino dello sportello unico"
coordinata con la L.R. 4/2/2013, n. 3:

1. Lo SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE …, relativa ai servizi nel mercato interno, **ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio**.

2. Lo SUAP è obbligatorio e ha funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento stesso, **ivi comprese quelle preposte alla tutela dell'ambiente, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità**.

3. L'incaricato del Comune per la gestione dello SUAP è responsabile del procedimento unico, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie **avvalendosi dello SUE per gli aspetti di natura urbanistico-edilizia e paesaggistico-territoriale, nonché le procedure di definizione delle sanatorie (parole aggiunte dall'art. 18, 1° co. L.R. 3/2013)** previste dalle vigenti normative paesaggistiche e urbanistico-edilizie.

SUAP – SUE: la normativa regionale (2).

L.R. 5/4/2012, n. 10 coordinata con la L.R. 4/2/2013, n. 3:

Art. 3 "Svolgimento del procedimento **in via telematica**"

Tutte le domande relative all'insediamento e all'esercizio di attività produttive, le dichiarazioni, nonché i relativi documenti allegati, compresi quelli relativi al titolo edilizio, sono presentati in via telematica allo SUAP competente per territorio.

…

Art. 4 "Rete regionale degli SUAP".

1. La Regione … realizza una organizzazione dedicata della rete degli SUAP per il loro collegamento e per la **trasmissione per via telematica** degli atti tra gli SUAP e tra gli SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

a) mette a disposizione gli strumenti per garantire l'interoperabilità applicativa e l'accesso alle banche dati richieste per l'esercizio degli SUAP;

b) sviluppa azioni tecnologiche e applicative per attuare **l'interoperabilità fra il proprio sistema informativo e il proprio portale per le imprese con il servizio nazionale portale "impresainungiorno"**, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, co. 1, del d.p.r. 160/2010;

c) stipula con le autorità centrali accordi di servizio per poter agire in qualità di "intermediario strutturale" a beneficio delle autonomie locali della Liguria, attraverso il nodo regionale di **cooperazione applicativa**. Tali accordi sono vincolanti anche per gli enti del settore regionale allargato e gli enti locali che intervengono nei procedimenti.

SUAP – SUE: la normativa regionale (3).

L.R. 6/6/2008, n. 16 "Disciplina dell'attività edilizia"
integrata con le LL.RR. 4/2/2013, n. 3 e 14/5/2013, n. 14.

Articolo 5 (Sportello unico per l'edilizia)

1. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, **affidano** (il comma originario recitava: "I Comuni … possono affidare") **la responsabilità dei procedimenti edilizi disciplinati dalla presente legge ad un'unica struttura da denominarsi sportello unico per l'edilizia (SUE)**, da organizzare anche in forma associata ai sensi del Tit. II, Capo V, Parte I, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni.

…

2bis. Lo SUE costituisce l'unico punto di accesso e di risposta diretta per i soggetti interessati in relazione a tutti gli adempimenti amministrativi riguardanti gli interventi urbanistico-edilizi ed i relativi atti abilitativi (comma aggiunto dall'art. 2, 1° co. L.R. 3/2013).

3. **I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono svolgere attraverso un'unica struttura sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)** di cui alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) **sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per l'edilizia (SUE).**

SUAP – SUE: la normativa regionale (4).

L.R. n. 16/2008 "Disc. att. edilizia" integrata con le LL.RR. nn. 3 e 14 del 2013.

Articolo 5 (Sportello unico per l'edilizia)

…

4. **Lo SUE provvede in particolare**:

a) alla ricezione della **domanda di permesso di costruire**, della **denuncia di inizio attività (DIA**), della **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA**), della **dichiarazione di inizio e fine lavori** e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia **nonché all'acquisizione d'ufficio** dei documenti, delle informazioni, dei dati, compresi quelli catastali e di regolarità contributiva, che siano in possesso di PP.AA.;

b) all'adozione, in via esclusiva, nelle materie di cui alla lettera a), di ogni comunicazione inerente le vicende amministrative riguardanti gli interventi urbanistico-edilizi, … nonché le informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure di legge, sullo stato del relativo iter e su qualsiasi altro elemento utile disponibile;

c) all'acquisizione all'interno dell'amministrazione comunale e dalle altre Amministrazioni esterne competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e segg. della l. 241/1990 e succ. modd. ed integr. degli atti di intesa, di assenso, di nulla osta, dei pareri o atti comunque denominati, ivi compresi quelli in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o di tutela della salute e della pubblica incolumità, necessari per lo svolgimento dell'attività edilizia;

d) **al rilascio del permesso di costruire, del certificato di agibilità nonché delle certificazioni attestanti la disciplina urbanistico-edilizia** e le valutazioni preventive di cui all'art. 35 nonché degli altri provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico, edilizio e di qualsiasi altro tipo di atto comunque rilevante ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio …".

La SCIA edilizia.

Con il **d.l. n. 83/2012 (art. 13, 1° co.),** le autocertificazioni già previste all'articolo 19 della L. n. 241/1990 per la SCIA (sostitutive di pareri di enti o organi, previsti dalle leggi) si estendono anche a quanto previsto da **norme regolamentari** e anche per **"atti",** non solo pareri. Questo principio viene esteso anche alla **Denuncia di Inizio Attività (DIA),** integrando l'articolo 23 del Testo Unico Edilizia.

Va detto che le disposizioni dell'art. 19:

a) **si applicano alle DIA in materia edilizia disciplinate dal d.P.R. n. 380/2001 e s.m., con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire** *(es. nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche [art. 22, co. 3, d.P.R. n. 380/2001]…);*

b) **non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che,** in attuazione dell'art. 22, co. 4 (…*le Regioni possono ampliare o ridurre…), del* d.P.R. n. 380/2001 e s.m., **abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'art. 22, co. 3, del medesimo decreto.**

Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la SCIA non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Camera di Commercio Genova

Sulla G.U. n. 124 del 29 maggio u.s. (S.O. n. 42) è stato pubblicato il **D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59**, recante la **disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)** e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle P.M.I. e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Il regolamento, emanato in attuazione dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012 (c.d. "Semplifica Italia"), **semplifica notevolmente la vita delle imprese di piccole dimensioni** (P.M.I. come individuate dall'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005) e **degli impianti che non hanno dimensioni tali da dover essere sottoposti all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, di cui agli articoli 29-ter e segg. D.Lgs. n. 152/2006.

In un unico procedimento vengono raccolte fino a 7 autorizzazioni ambientali che prima dovevano essere ottenute singolarmente (*autorizzazione agli scarichi idrici; comunicazione preventiva per l'uso delle acque reflue; autorizzazione alle emissioni in atmosfera; autorizzazione generale per le imprese con emissioni modeste; nulla-osta sull'impatto acustico; autorizzazione all'uso di fanghi in agricoltura; comunicazione sull'autosmaltimento e sul recupero dei rifiuti*).

Le Regioni potranno, tuttavia, estendere l'elenco ricomprendendovi altre autorizzazioni ambientali.

Per chiedere l'AUA basterà presentare**, per via telematica, una domanda allo Sportello unico attività produttive (SUAP)**.

Grazie per la cortese attenzione

